

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni
apportate dalla Camera dei
Deputati

**Differimento di termini in materia di
autorizzazione integrata ambientale e norme
transitorie**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed
urgenza di prorogare il termine massimo di
legge che le amministrazioni competenti devono
assegnare per l'attuazione delle prescrizioni
dell'autorizzazione integrata ambientale negli
impianti esistenti per i quali tale autorizzazione
è concessa, nonché disciplinare in via transitoria
la prosecuzione dell'attività degli stessi
impianti, nelle more del rilascio
dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 30 ottobre
2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico;

emana

il seguente decreto-legge

Articolo 1.

(Differimento di termine)

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole:

Articolo 1.

(Differimento di termini)

1. All'articolo 5, comma 18, del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «30

«30 ottobre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

ottobre 2007», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2008».

1-bis. All'articolo 5, comma 19, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Anche se diversamente previsto in tali calendari, le domande di autorizzazione integrata ambientale relative agli impianti esistenti devono essere presentate in ogni caso entro il 31 gennaio 2008 all'autorità competente ovvero, qualora quest'ultima non sia stata ancora individuata, alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente».

1-ter. All'articolo 281, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».

Articolo 2.

(Normativa transitoria)

1. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, gli impianti già in esercizio, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente o delle condizioni stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore già rilasciate; tali autorizzazioni si ritengono implicitamente prorogate sino alla scadenza del termine fissato dal provvedimento di autorizzazione integrata ambientale per l'attuazione delle relative condizioni.

Articolo 2.

(Normativa transitoria)

1. **Fino alla data** del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, **gli impianti esistenti di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59**, per i quali sia stata presentata nei termini previsti la relativa domanda, possono proseguire la propria attività, nel rispetto della normativa vigente **e delle prescrizioni** stabilite nelle autorizzazioni ambientali di settore **rilasciate per l'esercizio e per le modifiche non sostanziali degli impianti medesimi**; tali autorizzazioni **restano valide ed efficaci fino** alla scadenza del termine fissato **per l'attuazione delle relative prescrizioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 18, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto.**

1-bis. Le autorità che hanno rilasciato le autorizzazioni di settore di cui al comma 1 provvedono, anche su segnalazione del gestore, ove ne rilevino la necessità al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, nonchè degli articoli 3, 7, come modificato dall'articolo 2-bis del presente decreto, e 8 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, all'adeguamento di tali autorizzazioni, nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

1-ter. Al fine di assicurare il rispetto dei

termini di cui all'articolo 5, comma 18, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto, il Governo è autorizzato ad esercitare il potere sostitutivo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ove necessario applicando immediatamente la procedura d'urgenza di cui al comma 3 del medesimo articolo 5.

Articolo 2-bis.

(Ulteriore modifica al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)

1. All'articolo 7, comma 5, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le parole: «per gli impianti nuovi» sono soppresse.

Articolo 2-ter.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per le politiche europee, presenta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione al Parlamento sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 18 e 19 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, come modificati dall'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 3.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 2007.

NAPOLITANO

Prodi – Pecoraro Scanio – Bersani

Visto, *il Guardasigilli*: Mastella

